



II TRIBUNALE FEDERALE

Udito il PF e le sue conclusioni e lette le relative richieste scritte, uditi i difensori e le parti personalmente, esaminati gli atti e gli elementi di prova acquisiti, in parziale accoglimento delle richieste del PF medesimo, (A) con riferimento all'incolpato Santiago Lopez, visti gli artt. 61 comma 1, 67 comma 3, 73 e 76 Reg. Giustizia, dichiara lo stesso responsabile dei fatti lui ascritti e gli commina la sanzione disciplinare della sospensione per giorni 20 e la sanzione accessoria della sospensione per giorni 10 dall'attività di tecnico; (B) con riferimento all'incolpato Affiliato Fraglia Vela Riva ASD, visti gli artt. 2 comma 2 e 72 Reg. Giustizia, dichiara lo stesso responsabile dei fatti ascrittigli per responsabilità oggettiva e, per l'effetto, gli commina la sanzione disciplinare pecuniaria di euro 4.000,00 (quattromila).

Dispone trasmettersi alla Procura Federale gli atti per gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione a quanto ha formato oggetto di stralcio dall'incolpazione originaria, su concorde richiesta delle parti.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 10, ex art. 39 comma 6 Reg. Giustizia.

Così deciso in Genova, il 21 aprile 2017

Il Tribunale

Avv. Alessandro Ghibellini, Presidente e Relatore

Avv. Enrico Salvatico, Giudice a latere

Avv. Michele Micalizzi, Giudice a latere